

Direzione Regionale: AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Area:

DETERMINAZIONE

N. G16044 del 23/11/2017

Proposta n. 20812 del 22/11/2017

Oggetto:

Ordinanza n. 5 del 28 novembre 2016 del Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma. Determinazione n. G00105 del 07/01/2017. Ditta Gregori Pasquale CUA –GRGPQL51C25H501D. Non ammissibilità alla delocalizzazione temporanea di impianti zootecnici.

OGGETTO: Ordinanza n. 5 del 28 novembre 2016 del Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma. Determinazione n. G00105 del 07/01/2017.
Ditta Gregori Pasquale CUA –GRGPQL51C25H501D. Non ammissibilità alla delocalizzazione temporanea di impianti zootecnici.

IL DIRETTORE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni organizzative alla Dirigenza ed al Personale”;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002;

VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, avente ad oggetto il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016, n. 393 del 13 settembre 2016, n. 394 del 19 settembre 2016, n. 399 del 10 ottobre 2016 e n. 415 del 21 novembre 2016;

VISTO il decreto legge n. 189 del 17 ottobre 2016, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229, ed in particolare l’articolo 4 bis, comma 9, il quale prevede che, per fronteggiare il fabbisogno di tensostrutture per stalle e fienili destinate al ricovero invernale del bestiame nei territori colpiti dagli eventi sismici, tali moduli possano essere acquisiti e installati direttamente dagli operatori danneggiati;

VISTO l’articolo 21, comma 4-quinquies, del citato decreto legge 11 novembre 2016 n. 189, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229, il quale consente alle imprese che hanno subito danni a causa degli eventi sismici di acquistare o acquisire in locazione macchinari, nonché effettuare gli ulteriori interventi urgenti necessari a garantire la prosecuzione della propria attività, sulla base di apposita perizia asseverata rilasciata da un professionista abilitato che attesti la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi sismici e la valutazione economica del danno subito;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio T00179/2016 con la quale viene nominato il soggetto delegato per la gestione della contabilità speciale n. 6022 intestato allo stesso come previsto da OCDPC;

VISTA l’ordinanza n. 5 del 28 novembre 2016 del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, la quale integra la disciplina delle procedure di delocalizzazione temporanea e di fornitura e installazione di impianti temporanei delocalizzati per gli impianti zootecnici per la stabulazione, l’alimentazione e la mungitura degli animali, nonché per la conservazione del latte e per fienili e depositi per le imprese i cui impianti produttivi hanno subito danni per effetto degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, già avviate in attuazione delle citate ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile;

CONSIDERATO che la citata ordinanza n. 5 del 28 novembre 2016 del Commissario straordinario del Governo prevede in capo ai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria la possibilità di autorizzare la fornitura ed installazione di impianti temporanei delocalizzati per la stabulazione, l'alimentazione e la mungitura degli animali, nonché per la conservazione del latte e per fienili e depositi, come previsto dall'articolo 7, comma 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 393 del 2016, in deroga alle disposizioni ivi richiamate, anche da parte dei singoli operatori danneggiati dagli eventi sismici;

CONSIDERATO che, con decreto n. V00001 del 7 gennaio 2017, il Presidente della Regione Lazio nella sua qualità di vicecommissario per la ricostruzione, ha delegato il Direttore della Direzione regionale agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pesca all'attuazione delle disposizioni per la "delocalizzazione immediata e temporanea di stalle, fienili e depositi danneggiati dagli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016 e dichiarati inagibili" ai sensi dell'ordinanza n. 5 del 28 novembre 2016 del Commissario del governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016, con esclusione della gestione dei fondi della contabilità speciale di cui al decreto n. T00179 del 8 settembre 2016;

VISTA la determinazione del Direttore regionale agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pesca n. G00105 del 07/01/2017 di approvazione delle disposizioni attuative per l'applicazione dell'Ordinanza n. 5 del 28/11/2016 del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici;

VISTA la comunicazione del Commissario del Governo per la Ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016, n. 4562 nella quale viene precisato che in sede di rilascio delle autorizzazioni le Regioni possono assentire anche altre soluzioni, strutture temporanee "similari", impiegando ad esempio materiali come il legno, diverse da quelle fornite a seguito della gara svolta dalla Regione Lazio, purché abbiano comunque il carattere della temporaneità;

VISTA la determinazione n. G03096 del 14/03/2017 che approva le procedure attuative della determinazione n. G00105 del 07/01/2017, come modificata con Determinazione G09594 10/07/2017;

VISTA l'Atto di Organizzazione n. G12549 del 15/09/2017 che definisce il personale a supporto al servizio sisma della Direzione per le istruttorie delle domande presentate ai sensi della determinazione dirigenziale G00105/2017;

VISTA la richiesta di autorizzazione ad eseguire interventi di delocalizzazione temporanea di impianti zootecnici presentata dalla ditta Gregori Pasquale CUA –GRGPQL51C25H501D con nota prot. n. 424167 del 21/08/2017;

CONSIDERATO che a seguito dell'istruttoria effettuata dai funzionari incaricati è stato redatto apposito verbale istruttorio del 10/10/2017 a cui è stato attribuito il codice 135, controfirmato dal beneficiario;

PRESO ATTO del verbale istruttorio relativo alla ditta Gregori Pasquale CUA – GRGPQL51C25H501D nel quale viene dichiarata la non ammissibilità alla delocalizzazione temporanea di impianti zootecnici per la seguente motivazione:

-la domanda di delocalizzazione non rispetta i contenuti minimi previsti dal documento denominato “ Attuazione delle disposizioni per la gestione degli interventi necessari alla delocalizzazione delle strutture produttive zootecniche danneggiate ed inutilizzabili a seguito dei sismi del 26 e 30 ottobre 2016 e dichiarati inagibili “ allegato alla determinazione n. G00105 del 07/01/2017.”

DETERMINA

in conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di approvare il verbale istruttorio di non autorizzazione della ditta Gregori Pasquale CUA – GRGPQL51C25H501D;

- di non autorizzare gli investimenti di delocalizzazione delle attività zootecniche alla ditta Gregori Pasquale CUA –GRGPQL51C25H501D in quanto la domanda non rispetta i contenuti minimi previsti dal documento denominato “Attuazione delle disposizioni per la gestione degli interventi necessari alla delocalizzazione delle strutture produttive zootecniche danneggiate ed inutilizzabili a seguito dei sismi del 26 e 30 ottobre 2016 e dichiarati inagibili “ allegato alla determinazione n. G00105 del 07/01/2017.”

-di dare mandato al Servizio di Ausilio alla Ricostruzione agricola Post Sisma 2016 di notificare la presente determinazione alla ditta beneficiaria.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro i termini di sessanta (60) e centoventi (120) giorni di adozione del presente provvedimento.

Ricorrono le condizioni di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il Direttore Regionale
Dott. Roberto OTTAVIANI